

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALCIER, AZZOLINI, GARAVAGLIA, ASTORI, ARMELLIN,
SARETTA, BIANCHINI, FRANCHI ROBERTO, RAVASIO,
REBULLA, ROSINI, CORSI, DELL'ANDRO, DEL MESE**

Presentata il 14 dicembre 1983

**Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti
le nascite negli stabilimenti ospedalieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La stragrande maggioranza delle gestanti partorisce ormai nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche che sono ovviamente ubicate nei centri urbani maggiori e quindi i parti che avvengono nell'abitazione dei genitori sono ridotti a casi isolati.

Gli stabilimenti ospedalieri, con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con la istituzione del servizio sanitario nazionale disposta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno acquistato carattere di presidi multizonali a servizio, spesso, di una estesa pluralità di comuni.

Ne deriva pertanto che il luogo di nascita dei figli coincide con quello di residenza dei genitori solo nei comuni in cui ha sede lo stabilimento ospedaliero, mentre per le famiglie che hanno residenza in altri comuni del comprensorio servito dal

presidio sanitario, il luogo di nascita dei figli è diverso da quella di residenza dei genitori.

Ciò comporta, oltre allo spopolamento anagrafico, notevole malcontento dei cittadini che più sentono i valori della propria tradizione sociale e culturale.

Anche dal punto di vista pratico il rilascio di un certificato necessita di inutili spostamenti da un comune all'altro, spesso situati anche in diverse regioni.

Con la proposta di legge vengono integrate le disposizioni dell'orientamento dello stato civile relative alla tenuta degli atti di nascita, stabilite con il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, con norme che consentono, una volta constatato il luogo effettivo della nascita di attribuire al neonato agli effetti legali, quale comune di nascita, quello di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano una diversa residenza, il neonato viene iscritto nel comune dove risulta iscritta la madre.

In tal modo viene data rilevanza al carattere di extra-territorialità che assumono, rispetto al comune nel quale per esigenze funzionali hanno la loro sede, i presidi ospedalieri, considerandoli come strut-

ture di servizio sovracomunale, che, per tale loro specifica funzione, non debbono incidere, in modo così determinante come avviene attualmente, sul momento della costituzione della capacità giuridica delle persone fisiche, momento il cui carattere essenziale è affermato dall'articolo 1 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 71-bis. — Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero essa viene considerata, a tutti gli effetti di legge, come avvenuta nel comune di residenza dei genitori.

In tal caso, dall'atto di nascita, che viene ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune dove ha la residenza, se nota, la madre devono risultare:

a) l'indicazione dell'ospedale nel quale la nascita è avvenuta;

b) l'indicazione del comune che viene considerato, legalmente, il luogo di nascita del bambino e che corrisponde al comune nell'anagrafe della popolazione residente del quale i genitori sono iscritti. Nel caso che i genitori abbiano residenza in comuni diversi, quale comune di nascita agli effetti legali viene determinato quello nella cui anagrafe è iscritta la madre del bambino. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, il comune di nascita agli effetti legali è quello ove ha sede lo stabilimento ospedaliero nel quale è avvenuta la nascita ed a questo comune va presentato l'atto di nascita ».

ART. 2.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabilite le formule da inserirsi nell'atto di nascita per far constare quanto stabilito dal precedente articolo 1.

ART. 3.

In tutti gli atti delle anagrafi della popolazione residente, previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, per i nati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indicazione del comune di nascita viene effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71-bis, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.